



ATTO N. 1127

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n.1 del 08/01/2013)

“NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 15/12/2009”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 14/01/2013*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 14/01/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1 DEL 08/01/2013

OGGETTO: Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.


		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal .

Il funzionario:



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009", predisposta dal Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie, presentata dal Direttore Lucio Caporizzi;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente Catiuscia Marini avente ad oggetto "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2012, n. 1473 con la quale è stato preadottato il disegno di legge avente ad oggetto: "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009";

Preso atto del parere positivo espresso del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria nella seduta del 4 dicembre 2012, comunicato con nota n. 412 del 7 dicembre 2012;

Vista la nota del Presidente del Comitato Legislativo 21 dicembre 2012, n. 188653;

Preso atto delle modifiche apportate al testo preadottato in conformità alle osservazioni del Comitato Legislativo;

Preso atto che per mero errore materiale all'articolo 11, comma 1, del disegno di legge preadottato, (ora articolo 10 comma 1) veniva riportato il limite di euro 150.000,00 in luogo di euro 258.000,00 quale tetto sull'importo dei lavori, oltre il quale è richiesta l'attestazione di qualificazione SOA per l'impresa esecutrice degli stessi;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalla note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;


Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009"

RELAZIONE**• Premessa**

In data 15 dicembre 2009 un terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito il distretto sismico della media valle del Tevere, con epicentro nel territorio del comune di Marsciano, e ha interessato i territori dei comuni limitrofi di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano, provocando gravi danni, oltre che agli edifici privati, al patrimonio storico-architettonico, compresi numerosi edifici di culto, agli edifici pubblici e in particolare all'edilizia scolastica.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 è stato dichiarato fino a tutto il 31.10.2010 lo stato di emergenza per i territori interessati dall'evento sismico, prorogato a tutto il 31.12.2012 con D.P.C.M. del 13.12.2011.

Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 sono stati stanziati 15 milioni di euro ed il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato, con l'incarico di provvedere all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di prima emergenza.

Nelle settimane successive all'evento la Regione, con il supporto dei Comuni, ha proceduto alla ricognizione dei danni, stimando l'onere economico per la ricostruzione, riepilogato nel Piano di interventi straordinario previsto dall'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 3853/2010, in complessivi euro 351.871.608.

A fronte di tale fabbisogno sono state messe a disposizione del Commissario delegato, le seguenti risorse per complessivi euro 21.000.000, di cui:

- quanto a euro 15.000.000 previsti dall'art. 6 dell' O.P.C.M. n. 3853/2010;
- quanto a euro 6.000.000 previsti dall'art. 1, comma 84, della legge n.220/2010 (legge di stabilità 2011), di cui euro 3.000.000 per l'anno 2011 ed euro 3.000.000 per l'anno 2012.

Tali risorse sono state destinate, oltre che all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza degli edifici maggiormente danneggiati, verso varie forme di assistenza alle popolazioni, che vanno dalla prima accoglienza degli sfollati alla realizzazione delle piazzole per il posizionamento di alcuni moduli abitativi; parte rilevante delle stesse sono state utilizzate per avviare la ricostruzione degli edifici privati danneggiati.

Altri interventi hanno riguardato l'edilizia scolastica con lo scopo principale di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nei comuni colpiti dal sisma.

Dopo la fase di prima emergenza si è posto il problema di assicurare alle famiglie sgomberate una sistemazione alloggiativa alternativa sino a che non si fossero realizzate le condizioni per il loro rientro nelle abitazioni. A tale scopo l'art. 4, comma 1, dell' O.P.C.M. n. 3853/2010 ha previsto la concessione di benefici economici a favore delle famiglie sgomberate per un periodo massimo comunque non superiore alla durata dello stato di emergenza.

A seguito del sisma sono stati evacuati 204 nuclei familiari, per complessive 543 persone. Attualmente le famiglie che beneficiano del contributo per l'autonoma sistemazione sono 199, per complessive 530 persone. Ulteriori 192 edifici, anch'essi destinati ad abitazione di residenti o ad attività produttive in esercizio, sono stati poi oggetto di ordinanze di sgombero parziale.

Allo scopo di garantire il rapido rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività produttive sgomberate, il Commissario delegato, d'intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, con propria Ordinanza n. 164 del 20.07.2010, stante le risorse a disposizione, stabiliva di limitare il finanziamento degli interventi di ricostruzione alla cosiddetta ricostruzione leggera e cioè ai soli edifici ricomprendenti almeno una unità

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

immobiliare adibita ad abitazione principale o ad attività produttiva oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, che non presentano carenze strutturali gravi e le cui soglie di danneggiamento e vulnerabilità non superano i valori limite prestabiliti, stabilendo l'importo massimo del contributo concedibile in euro 60.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ufficio, negozio, attività turistico ricettive ed euro 36.000 per le unità immobiliari adibite ad altri usi.

A favore dei proprietari delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale veniva inoltre previsto un contributo aggiuntivo per le opere di finitura e gli impianti interni nel limite massimo di euro 12.000

Ad oggi sono stati autorizzati tutti gli 88 interventi riguardanti gli edifici interessati dalla cosiddetta ricostruzione leggera e rilasciate 66 concessioni contributive per un importo complessivo dei contributi concessi pari ad euro 7.440.121,59. Con tali risorse risultano avviati n. 56 cantieri, in 17 dei quali i lavori sono ultimati.

La Regione, inoltre, ha finanziato direttamente tutti i 38 interventi richiesti dalle aziende agricole danneggiate dal terremoto, utilizzando le risorse dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, per 2 milioni di euro per contributi in conto impianti e 5,15 milioni di euro per contributi in conto interessi.

Su richiesta e d'intesa col Dipartimento della Protezione Civile veniva concordato "l'elenco delle ulteriori necessità più urgenti", partecipato allo stesso Dipartimento con nota n. 58823 del 20.04.2011 e riassunto nel quadro che segue:

Intervento	Importo
Completamento graduatoria "Ricostruzione leggera"	1.538.374,10
P.I.R Spina	11.525.710,00
Edifici ricomprendenti almeno una abitazione principale e/o attività produttiva in esercizio evacuata "Ricostruzione Pesante"	28.327.376,77
Edifici ricomprendenti almeno una abitazione principale e/o attività produttiva in esercizio inagibile "Ricostruzione pesante"	32.258.934,40
Patrimonio edilizio pubblico con particolare riferimento agli edifici scolastici	13.539.750,00
Interventi sui beni culturali dichiarati inagibili, compresi gli edifici di culto	9.000.000,00
P.I.R. di Sant'Apollinare	5.000.000,00
TOTALE	101.190.145,27

Il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo, con nota n. 105632 del 14.10.2011, nel ribadire che il "finanziamento degli interventi con risorse statali è subordinato alla preventiva attivazione, da parte della Regione, di tutte le procedure previste dalla legge n. 225 del 1992, come modificata dal decreto legge n. 225 del 2012" ritiene che non "può pertanto valutarsi l'attivazione di risorse statali, non risultando esperite tutte le iniziative di spettanza della Regione e in assenza di valutazioni di merito del Dipartimento della protezione civile sulla coerenza degli interventi con il quadro emergenziale".

Il Consiglio regionale con legge 9 dicembre 2011, n. 17, istituiva, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17 del decreto legislativo 21

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dicembre 1990, n. 398, che ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stata determinata in euro 0,04 per litro di benzina e da cui era atteso per l'anno 2012 un gettito di 8 milioni di euro da destinare al finanziamento della ricostruzione.

Su ulteriore richiesta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile veniva infine quantificato dagli uffici regionali il fabbisogno finanziario, stimato in circa 46 milioni di euro, riferito al ripristino dei soli edifici privati gravemente danneggiati (ricostruzione pesante) destinati al momento del sisma ad abitazione principale o ad attività produttiva evacuati a seguito di Ordinanza sindacale di sgombero e all'attuazione del Programma Integrato di Recupero del borgo Storico di Spina.

Parallelamente si sviluppava il confronto con il Governo nazionale e con il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzato, sia a stabilire le regole tecniche della ricostruzione pesante, che ad ottenere le risorse necessarie ad avviare gli interventi, aggiuntive a quelle di cui alla citata legge regionale n. 17/2011. Nel mese di maggio 2012 si era giunti infatti alla formulazione concertata, tra uffici regionali e Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, di una Ordinanza Ministeriale, che con i poteri straordinari consentiti dallo stato di emergenza avrebbe dettato le regole tecnico-amministrative della ricostruzione.

Con l'articolo 67 sexies del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012, cosiddetto "decreto sviluppo", il Parlamento ha provveduto ad assegnare alla Regione Umbria, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013 che la Regione è autorizzata a utilizzare con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del Comune di Marsciano.

La quasi contemporanea approvazione da parte del Parlamento Italiano della legge n. 100 del 12 luglio 2012, di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, avendo stabilito che le gestioni commissariali in essere, tra cui rientra l'attività di ricostruzione del sisma del 12 dicembre 2009, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre la data del 31 dicembre p.v., ed avendo escluso il Dipartimento Nazionale dalle procedure della ricostruzione pesante, ha inaspettatamente variato il quadro normativo di riferimento e vanificato gli accordi raggiunti per l'emissione della Ordinanza Ministeriale, utile ad avviare la cosiddetta ricostruzione pesante con le procedure straordinarie dello stato di emergenza.

La successiva nota del Dipartimento della Protezione Civile del 29 agosto 2012, ha comportato, inoltre, l'obbligo della presentazione al Dipartimento stesso di un "Piano di rientro nell'ordinario", finalizzato alla emissione di una Ordinanza che il Capo del Dipartimento dovrà adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, volta a favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nel coordinamento degli interventi conseguenti l'evento sismico che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, la cui cessazione è fissata per il 31.12.2012; Piano di rientro che la Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di Commissario delegato, ha inviato in data 1 ottobre 2012 e che è a tutt'oggi all'esame dei competenti organi del Dipartimento Nazionale.

La intervenuta variazione del quadro normativo nazionale di riferimento comporta in sintesi che la Regione Umbria debba provvedere autonomamente, con gli ordinari poteri di cui dispone e quindi con provvedimento del Consiglio regionale ed in coerenza con il citato articolo 67 sexies del decreto legge n. 83 del 2012, a definire modalità tecniche ed amministrative della ricostruzione in questione.

Le principali richieste avanzate al Dipartimento Nazionale Protezione Civile nel citato Piano di rientro inviato il 1° ottobre u.s., necessarie a meglio definire il contesto complessivo in cui devono operare le regole tecniche della ricostruzione, sono sinteticamente:

- a. il mantenimento della contabilità speciale per le procedure inerenti la cosiddetta ricostruzione pesante, finanziata, oltre che con le risorse della imposta regionale di cui all'art.2 della legge regionale n. 17/2011, con le risorse di cui all'art. 67 sexies del D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito in legge n. 134 del 07.08.2012. In alternativa è stata

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



- avanzata la richiesta che le suddette risorse vengano escluse dall'applicazione delle regole inerenti il Patto di stabilità interno;
- b. assicurare ai Comuni interessati dal sisma, la possibilità di avvalersi, così come avvenuto con la cosiddetta "ricostruzione leggera", anche per la "ricostruzione pesante", di personale tecnico e amministrativo esterno agli Enti, da reperire sia attraverso assunzioni di personale a tempo determinato, sia attraverso incarichi professionali;
 - c. garantire, nelle more dell'adozione e applicazione delle procedure legislative e amministrative ordinarie, la possibilità di erogare, in regime di contabilità speciale, il Contributo per l'autonoma sistemazione.
 - d. prevedere nell'ordinanza l'emanazione di una specifica disciplina regionale finalizzata a regolamentare il Programma Integrato di Recupero da attuarsi nel borgo storico di Spina, al fine anche di definire procedure e modalità per l'adozione e l'approvazione del programma stesso.

L'accoglimento o meno da parte del Dipartimento Nazionale delle richieste avanzate dal Commissario delegato-Presidente della Giunta regionale potrà comportare il cambiamento del contenuto della legge per gli aspetti correlati.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, le proiezioni effettuate, seppur previsionali, consentono di stimare le risorse necessarie per il ripristino, la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici privati, residenze e attività produttive, che hanno subito danni gravi e che sono stati evacuati a seguito di ordinanza di sgombero, in circa euro 42.566.000, di cui euro 8.546.000,00 per il PIR di Spina ed euro 34.020.000,00 per gli altri edifici.

A detti costi si sommano quelli necessari ai Comuni per sostenere gli oneri per la gestione amministrativa della attività che nel disegno di legge sono previste nella misura del 2,0 % dei contributi concessi e che complessivamente ammonterebbero a circa euro 850.000, nonché le risorse necessarie per garantire l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione che possono essere stimate presuntivamente in euro 900.000, euro 700.000 ed euro 450.000 rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, in ipotesi che la ricostruzione in questione venga completata entro dicembre 2015. Il totale delle somme necessarie per gli interventi sopradescritti ammonta a circa euro 45.500.000.

Una verifica circa il gettito assicurato ad oggi dalla legge regionale n. 17/2011, che ha introdotto per l'anno 2012 una imposta di 0,04 centesimi per litro di benzina per autotrazione, consente di quantificare in euro 6.800.000 gli introiti complessivi prevedibili alla data del 31 dicembre p.v.; di tale importo, con atti n. 577 e n. 1216 del 2012 la Giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo di risorse pari a complessivi euro 600.000 per garantire, nell'anno 2012, l'erogazione alle popolazioni colpite dal sisma del contributo per l'autonoma sistemazione.

Pertanto le risorse ad oggi disponibili ammontano ad euro 41.200.000, di cui euro 35.000.000 provenienti da finanziamento statale ed euro 6.200.000 (stima) provenienti dalla legge regionale n. 17/2011.

A fronte della insufficienza delle risorse, l'articolo 6, comma 3, impone alla Giunta regionale di autorizzare il finanziamento degli interventi esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili.

La Giunta regionale, tuttavia, per garantire il finanziamento della totalità degli edifici comprendenti almeno una unità immobiliare oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che abbia comportato l'evacuazione dell'immobile ed adibita, alla data del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, ha adottato un disegno di legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, che prevede l'introduzione, anche per l'anno 2013, della imposta sulla benzina per autotrazione, per un gettito stimato di euro 4.300.000,00.

• **Contenuti specifici dell'articolato del d.d.l.**

Il disegno di legge in questione, nel raccogliere gran parte delle regole e procedure tecniche ed amministrative concertate con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e sintetizzate nella proposta avanzata dal Presidente della Giunta regionale-Commissario delegato con nota del 7 maggio 2012, stabilisce procedure, criteri, modalità ed importi del contributo concedibile, per assicurare, nel rispetto delle risorse disponibili, la ricostruzione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli edifici gravemente danneggiati dal sisma, assegnando assoluta priorità agli interventi su edifici privati comprendenti unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale dei residenti e ad attività produttive in esercizio oggetto di ordinanza sindacale che abbia comportato evacuazione dell'immobile, nonché gli interventi previsti dal Programma Integrato di Recupero del Borgo storico di Spina, per il quale, tuttavia, coerentemente con quanto stabilito nella OPCM 3853/2010, viene privilegiato un approccio integrato di intervento.

Il testo prevede inoltre la possibilità di procedere, anche al fine di garantire l'utilizzo di eventuali economie, al finanziamento degli interventi su edifici privati comprendenti unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale dei residenti e ad attività produttive in esercizio, che seppur gravemente danneggiate sono state oggetto di ordinanza sindacale parziale.

La stessa proposta assicura ai Comuni interessati dal sisma le risorse da utilizzare per garantire l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione per il triennio 2013, 2014 e 2015, nonché le risorse per la copertura dei maggiori costi conseguenti la gestione delle attività tecniche ed amministrative in applicazione del disegno di legge regionale in argomento;


Più nel dettaglio:

- L'articolo 1 precisa al comma 1° le finalità della legge coerentemente con la fase della ricostruzione in corso, determinata in vigore dello stato di emergenza ai sensi della OPCM 3853/2010, nonché con quanto previsto dal decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012 che autorizza la Regione a utilizzare le risorse con priorità per gli interventi sugli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del Comune di Marsciano. Il comma 2° individua i territori comunali in cui la legge produce i suoi effetti.
- Con l'articolo 2, comma 1, si pone in capo alla Giunta regionale il compito di approvare, comunicandone al Consiglio regionale gli esiti, un Piano di riparto delle risorse finanziarie tenuto conto delle necessità individuate con la rimodulazione del Piano stralcio adottato dal Commissario delegato-Presidente della Giunta regionale con Ordinanza n. 216 del 13.10.2011 e nel rispetto delle priorità stabilite dal successivo comma 2°.
- L'articolo 3, con il comma 1° individua nei soggetti titolari del diritto di proprietà alla data dell'evento sismico, ovvero nei soggetti titolari di diritti reali di godimento sui medesimi immobili, se autorizzati dai proprietari, i soggetti ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge, mentre il comma 2° definisce le modalità di attuazione degli interventi, da realizzarsi sulla base di progetti unitari per singoli edifici o, nel caso del Programma integrato di recupero di Spina, per unità minime di intervento individuate dal programma stesso. I successivi commi 3°, 4° e 5° stabiliscono, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 67-sexies, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e in considerazione delle condizioni di danno, vulnerabilità e carenze strutturali gravi proprie degli edifici, le due tipologie di intervento ammissibili a contributo, rappresentate rispettivamente dagli interventi di riparazione del danno e di rafforzamento locale e dagli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico. Per quest'ultima tipologia di intervento, fatta eccezione per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene in particolare stabilito l'obbligo del raggiungimento di un livello di sicurezza almeno pari al 60% dell'adeguamento sismico. Infine il 6° comma sancisce l'esclusione dalle provvidenze degli immobili abusivi senza che sia intervenuta sanatoria.
- L'articolo 4, con i commi da 1 a 14 definisce le modalità di calcolo del contributo spettante agli aventi diritto di ciascuna delle unità immobiliari ricomprese nell'ambito dell'edificio, per gli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico dell'edificio stesso. In particolare il comma 1° stabilisce che tale contributo è pari alla minore somma tra il costo dell'intervento e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie complessiva dell'unità immobiliare,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

calcolata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario manutenzione straordinaria dall'art. 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2, non potendo in ogni caso superare, secondo quanto disposto dal successivo comma 8°, rispettivamente la somma di centotrentamila euro per le unità immobiliari adibite al momento del sisma ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio e la somma di settantamila euro per le unità immobiliari adibite ad altri usi. I commi 2°, 3°, 4° e 5° forniscono alcune precisazioni in ordine al computo di detta superficie, chiarendo che la stessa va incrementata della quota parte di superficie delle parti comuni dell'edificio oltre che della superficie delle soffitte, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50, qualora le stesse risultino accessibili e presentino un solaio di calpestio strutturalmente praticabile. Il comma 6° individua gli interventi ammissibili ai benefici della legge in oggetto, identificati negli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico e nelle opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi strutturali. Il comma 7° disciplina l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche, le quali sono computabili nel costo dell'intervento sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo. I commi 9° e 10° prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo a favore degli aventi diritto, proprietari di unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 150 mq, pari alla minore somma tra la quota del costo ammissibile non coperta dal contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11 e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 350 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie dell'unità immobiliare eccedente i 150 mq. I commi 11° e 12° prevedono la possibilità di applicare alcune maggiorazioni ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 oltre che agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 per compensare i maggiori oneri degli interventi da realizzare sugli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (+ 20%), su quelli classificati come beni paesaggistici ai sensi delle disposizioni di cui alla parte terza, titolo primo, del d.lgs. n. 42/2004 o ubicati nella zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (+ 10%), nonché sugli edifici particolarmente danneggiati (+ 20%). Ulteriore contributo aggiuntivo è quello previsto dal 13° comma a favore dei proprietari aventi diritto di unità immobiliari destinate, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, per la realizzazione delle opere di rifinitura e gli impianti interni. Tale contributo, in ogni caso non superiore a venticinquemila euro, è dato dalla minore somma tra il costo dell'intervento e l'importo pari al venti per cento del contributo spettante agli stessi proprietari ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11 per gli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico e per le opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi strutturali. Il comma 15° dispone, in particolare, che il contributo calcolato ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11 deve essere destinato, quanto al 70 per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e quanto alla restante quota alle opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi. Il comma 16° regola la modalità di calcolo del contributo per i soggetti che recuperano l'I.V.A..

- L'art. 5 dispone che gli interventi di riparazione del danno e rafforzamento locale da realizzare sugli edifici che presentano condizioni di danneggiamento, vulnerabilità e carenze strutturali inferiori alle soglie indicate dall'art. 3, comma 3, lettera b), sono finanziati secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 8 dell'ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164.
- L'art. 6° stabilisce, ai commi 1°, 2° e 3°, le modalità di approvazione del Programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina, previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 e dalla successiva ordinanza commissariale 25 ottobre 2011, n. 248. Il programma è adottato dal Comune di Marsciano secondo le procedure di cui all'art. 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n.11 e sue successive modificazioni e integrazioni, previa conferenza partecipativa degli enti interessati e dei proprietari coinvolti che ne facciano richiesta. Quindi viene trasmesso alla Regione, la quale, verificata la sua conformità alle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

disposizioni di cui all'ordinanza commissariale 25 ottobre 2011, n. 248 lo approva e dispone in ordine all'ammissibilità a finanziamento degli interventi ivi previsti. Il comma 4° rinvia poi alle disposizioni dettate dall'art. 4, per ciò che riguarda le modalità di calcolo del contributo spettante agli aventi diritto per gli interventi previsti dal programma sugli immobili di proprietà privata, mentre rinvia ai criteri che dovranno essere stabiliti dalla Giunta regionale la quantificazione dei contributi concedibili per le opere pubbliche. Infine il comma 5° prevede, ai fini della realizzazione degli interventi, l'obbligo per i proprietari delle unità immobiliari ricomprese nell'ambito di una stessa unità minima di intervento di costituirsi in consorzio obbligatorio secondo le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e le ulteriori disposizioni di dettaglio che saranno definite dalla Giunta regionale.

- L'art. 7 detta norme per la presentazione, da parte dei privati, delle domande per accedere ai contributi previsti dalla legge in oggetto oltre che per il finanziamento degli interventi, demandando alla Giunta regionale la definizione, nel dettaglio, delle necessarie modalità e procedure. Ai sensi del comma 1° la domanda di contributo può essere presentata presso il Comune competente per territorio dai soli soggetti legittimati, così come individuati dall'art. 3, comma 1, per la sola esecuzione degli interventi prioritari, così come definiti dall'art. 2, comma 2. Il 2° comma riconosce la possibilità, per coloro che hanno prodotto domanda per precedenti eventi sismici e che non siano titolari di concessione contributiva, di accedere ai contributi previsti dalla legge regionale in argomento previa rinuncia ai benefici precedenti, da formularsi all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1. Il comma 3° prevede che i Comuni, una volta acquisite le domane, predispongono gli elenchi degli aventi diritto al contributo sulla base delle priorità di cui all'art. 2, comma 2, trasmettendoli, secondo quanto previsto dal successivo 4° comma, alla Giunta regionale, la quale, tenuto conto delle risorse disponibili, autorizza il finanziamento degli interventi ed assegna ai Comuni le necessarie risorse. Il comma 5° regola la possibilità riconosciuta ai proprietari e agli altri aventi titolo non ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6, comma 3, di essere autorizzati dal Comune ad eseguire i lavori in anticipazione in assenza di concessione contributiva.
- L'art. 8 prevede la possibilità per la Giunta regionale di promuovere la stipula di apposite convenzioni con gli istituti bancari per l'apertura di conti correnti bancari dedicati alla ricostruzione, allo scopo di accelerare le procedure di pagamento dei contributi e facilitare l'accesso al credito.
- L'art. 9 pone alcuni obblighi in capo ai beneficiari dei contributi che vanno dal divieto, previsto dal comma 1°, di mutare, prima di due anni dal completamento dell'intervento, la destinazione d'uso in atto al momento del sisma, delle unità immobiliari ammesse a contributo, a pena di decadenza dallo stesso, al divieto, previsto dal comma 3°, anch'esso sanzionato con la decadenza dal contributo, di alienare l'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario o dall'affittuario prima del completamento degli interventi che hanno beneficiato dei contributi. Infine il comma 3° prevede la sospensione dei contratti di locazione in pendenza dell'esecuzione dei lavori.
- L'art. 10 prevede alcune norme finalizzate a garantire sia la qualità dei lavori eseguiti dalle imprese, sia la regolarità contributiva di queste ultime. A tale scopo il comma 1° dispone che l'esecutore dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 258.000 euro deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, mentre il successivo comma 2° stabilisce che in materia di regolarità contributiva delle imprese trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2. In particolare il comma 3° dispone che l'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinato alla presentazione al Comune del documento unico di regolarità contributiva secondo le modalità previste dalla sopra richiamata legge regionale. Infine il comma 4° stabilisce che, in caso di violazione da parte dell'impresa delle norme in materia di regolarità contributiva, l'erogazione del contributo a favore dei


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

soggetti beneficiari è subordinata all'avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa o, in mancanza, all'avvio dei procedimenti sanzionatori previsti dalla legge 1/2004 e dal regolamento n. 2/2009.

- L'art. 11 detta norme in merito al cumulo dei contributi, disponendo, al comma 1° che i contributi della legge in oggetto non possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli concessi per la così detta ricostruzione leggera dall'ordinanza commissariale 20 luglio 2010 n. 164, mentre al comma 2° viene disciplinata la concessione dei contributi per gli interventi da eseguire su edifici coperti da polizza assicurativa. In tale ipotesi il comma citato stabilisce che il contributo spettante agli aventi diritto è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4.
- L'art. 12 riconosce la possibilità per gli aventi diritto di optare per la demolizione e ricostruzione dell'edificio danneggiato in luogo della sua riparazione, nel presupposto che risultino verificate le condizioni dettate dalle lettere a), b) e c) del comma 1°, le quali, oltre a stabilire che deve trattarsi di edifici strutturalmente isolati e tipologicamente non seriali, costruiti, ristrutturati o modificati dopo il 1959, richiedono che l'intervento di demolizione e ricostruzione sia conforme alla normativa urbanistica vigente. Il successivo comma 2° prevede, nel rispetto del principio dell'economicità dell'intervento, che in tale ipotesi il contributo concedibile sia pari al minore importo tra il contributo calcolato ai sensi dell'art. 4 e la spesa ammissibile dell'intervento di demolizione e ricostruzione.
- L'art. 13 demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e delle procedure per il finanziamento delle opere pubbliche danneggiate dal sisma, con priorità riconosciuta agli interventi necessari a garantire l'attuazione del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina.
- L'art. 14, al comma 1°, prevede la concessione, per il tramite dei Comuni, di contributi per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta, ovvero sgomberata in esecuzione di ordinanze sindacali di sgombero. Tali contributi non possono eccedere i limiti massimi fissati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Il comma 2° rinvia ai provvedimenti della Giunta regionale la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione dei predetti contributi.
- L'art. 15 prevede la concessione a favore dei Comuni individuati all'art. 1, comma 2, di contributi a fondo perduto per l'esercizio delle funzioni delegate con la legge in oggetto, nella misura massima del 2 per cento dell'importo delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni stessi ai sensi dell'art. 6, demandando alla Giunta regionale la definizione delle modalità e procedure per la concessione di detti contributi.
- L'art. 16 disciplina le attività di controllo che saranno poste in essere allo scopo di garantire l'osservanza delle norme dettate dalla legge regionale. Mentre il comma 1° attribuisce ai Comuni il compito di vigilare per tutti gli interventi sulla corretta esecuzione dei lavori, il successivo comma 2° prevede specifiche attività di controllo tecnico amministrativo da parte della Regione sugli interventi autorizzati dai Comuni. Lo stesso comma 2° precisa che tale attività di controllo si attua su un campione non inferiore al 10 per cento. Il comma 3° fa obbligo ai comuni di adeguare i propri provvedimenti concessori agli esiti dell'attività di controllo svolta dalla regione, mentre il comma 4° rinvia alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei tempi per l'esercizio di tale attività di controllo.
- L'art. 17 individua le risorse con cui fare fronte agli oneri connessi all'attuazione della legge. Tali risorse sono quelle previste dall'art. 67 sexies, comma 3, del d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, nonché quelle di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17, per un totale di circa 41 milioni di euro.
- L'art. 18 regola l'accesso alle provvidenze da parte di coloro che hanno iniziato i lavori di ripristino degli edifici prima dell'entrata in vigore della legge regionale, nonché la possibilità per gli aventi diritto di eseguire i lavori in anticipazione. A tale proposito il

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1° precisa che gli aventi diritto al contributo che hanno eseguito i lavori prima dell'entrata in vigore della legge regionale possono essere ammessi a beneficiare dei contributi nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui all'art. 7, nonché delle condizioni previste alle lettere a) e b) dello stesso comma, che si concretizzano nella necessità che i lavori siano stati eseguiti per le finalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, nel possesso dei necessari titoli abilitativi e che risultino documentabili da parte degli aventi diritto tutte le ulteriori condizioni previste per poter accedere ai contributi, riferite allo stato di danno dell'edificio, alla sua vulnerabilità, alle carenze strutturali presenti sullo stesso, ai lavori eseguiti e alle spese sostenute per la loro esecuzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009".

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e sue successive modifiche e integrazioni.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venanzo e Torgiano, i cui territori sono stati interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009).

Art. 2

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle risorse disponibili e sulla base delle necessità risultanti dalla ordinanza del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 2011, n. 216 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza), approva un Piano di riparto delle risorse finanziarie di seguito denominato Piano di riparto, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

2. Nel Piano di riparto sono, nel seguente ordine, prioritari:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che ha comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche previsti dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6;


b) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero parziale e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche.

3. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende quella in cui risiedevano anagraficamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), alla data del sisma del 15 dicembre 2009, il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario.

Art. 3***(Interventi su immobili di privati)***

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono i soggetti titolari, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili, qualora autorizzati dagli stessi proprietari.

2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici, come definiti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente legge, ovvero, nel caso del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6, per unità minime di intervento individuate, nell'ambito del programma stesso, tenendo conto delle esigenze di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico, ricomprendenti singoli edifici o complessi di edifici.

3. I contributi di cui alla presente legge sono concessi:

a) per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definiti dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), di edifici che presentano soglie di danneggiamento o di vulnerabilità superiori ai valori indicati nell'Allegato 2 che forma parte integrante della presente legge o carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2;

b) per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definiti dal punto 8.4.3 delle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e di vulnerabilità inferiori ai valori indicati nell'Allegato 2 e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2;

4. L'intervento di miglioramento sismico deve conseguire un livello di sicurezza almeno pari al sessanta per cento dell'adeguamento sismico, in termini di accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo considerato.

5. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, il raggiungimento del livello di sicurezza di cui al comma 4 non è vincolante. Agli stessi edifici si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

6. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, in assenza di sanatoria.

7. La Giunta regionale, nel rispetto del Piano di riparto e delle priorità di cui all'articolo 2, può stabilire ulteriori criteri per il finanziamento degli interventi, nonché modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Art. 4

(Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a))


1. Il contributo spettante ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è pari alla minore somma tra il costo ammissibile a contributo dell'intervento risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie complessiva dell'unità immobiliare.

2. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dall'articolo 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2 (Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).

3. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non sono proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

4. Ai fini del calcolo del contributo, la superficie complessiva di ciascuna unità immobiliare è incrementata della quota parte di superficie delle parti comuni.

5. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui ai commi 1 e 2 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

avente altezza superiore a ml 1,50.

6. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 1 gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, nonché le opere di finitura strettamente connesse agli interventi stessi.

7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.

8. Il contributo non può eccedere le seguenti somme:

a) euro centoventimila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;

b) euro settantamila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.

9. A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 150 mq è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11, che non può eccedere le seguenti somme:

a) euro centocinquantomila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;


b) euro centomila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.


10. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 9 è pari alla minore somma tra la quota del costo ammissibile dell'intervento non coperta dal contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11 e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 350 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie eccedente i 150 mq.

11. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 oltre che agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono applicate le seguenti maggiorazioni:

a) venti per cento per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 42/2004;

b) dieci per cento per gli edifici classificati come beni paesaggistici ai sensi delle disposizioni di cui alla parte terza, titolo



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

primo del d.lgs. 42/2004, o ubicati nelle zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);

c) venti per cento per edifici particolarmente danneggiati che presentano, in corrispondenza di almeno un livello, lesioni passanti nei maschi murari di ampiezza superiore a 30 mm, unitamente a lesioni passanti di ampiezza superiore o uguale a 10 mm che, nel loro complesso, interessano almeno il trenta per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo.

12. Le maggiorazioni di cui al comma 11, lettere a) e b), non sono cumulabili tra loro.

13. A favore dei proprietari ovvero dei soggetti titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari, su unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, è concesso un contributo aggiuntivo non superiore a 25.000 euro, dato dalla minore somma tra il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando per 0,2 il contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11.


14. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

15. I contributi sono destinati per almeno il settanta per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.

16. I contributi di cui al presente articolo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono determinati al netto dell'I.V.A., qualora recuperabile da parte degli aventi diritto al contributo.

**Art. 5**

(Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b))

1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono finanziati con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 dell'ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164 (Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della O.P.C.M. n. 3853/2010) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

(Programma integrato di recupero di Spina)

1. Il programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 e alla ordinanza commissariale 25 ottobre 2011, n. 248 (Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina (C.U.P. I61110000210001, C.I.G. n. 2828017972), è adottato dal comune di Marsciano secondo la procedura di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e successive modificazioni e integrazioni, previa conferenza partecipativa alla quale sono invitati a partecipare gli enti pubblici interessati e i proprietari coinvolti che ne facciano richiesta.

2. Il programma integrato di recupero con piano attuativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale unitamente al verbale della conferenza partecipativa di cui al medesimo comma 1.

3. La Giunta regionale verifica la conformità degli elaborati del programma e del relativo piano attuativo alle disposizioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'ordinanza 248/2011 e provvede all'approvazione del programma ai fini dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi ivi previsti.

4. La quantificazione del contributo spettante per gli interventi previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 è determinata per gli immobili di proprietà privata in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 e per le opere pubbliche sulla base dei criteri definiti, con proprio atto, dalla Giunta regionale.

5. Per la realizzazione degli interventi unitari previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 i proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della medesima unità si costituiscono in consorzio obbligatorio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) e successive modifiche e integrazioni e secondo le disposizioni di dettaglio definite, con proprio atto, dalla Giunta regionale.


Art. 7


(Presentazione delle domande e finanziamento degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, presentano ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, che hanno presentato istanza di contributo per eventi sismici avvenuti prima del 15 dicembre 2009 e che non sono titolari di concessioni contributive per gli stessi eventi sismici, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa rinuncia alla precedente istanza di contributo. Tale rinuncia deve essere dichiarata nella domanda di cui al comma 1.

3. Sulla base delle priorità di cui all'articolo 2, comma 2 e tenendo conto degli ulteriori criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'all'articolo 3, comma 7,



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i comuni predispongono gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al contributo.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale che, sulla base delle risorse disponibili, autorizza il finanziamento degli interventi ed assegna ai comuni le risorse per il rilascio dei relativi atti di concessione contributiva.

5. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 3, non ammessi a finanziamento, possono essere autorizzati dal comune competente per territorio ad eseguire i lavori in anticipazione in assenza di concessione contributiva. I medesimi soggetti possono accedere ai contributi di cui alla presente legge subordinatamente alle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

6. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, ulteriori criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8

(Convenzione con istituti bancari)

1. Al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti in attuazione della presente legge e allo scopo di facilitare l'accesso al credito, la Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti bancari per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione di cui alla presente legge.

Art. 9

(Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma del 15 dicembre 2009 prima di due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario e dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. I contratti di locazione pendenti alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori.


Art. 10

(Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva)

1. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 258.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni e integrazioni.


2. L'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata all'acquisizione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2 (Disciplina di attuazione degli articoli 11 bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8), nel caso di violazione alle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 4, comma 2, del r.r. 2/2009 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 1/2004, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 8, comma 3, dello stesso regolamento regionale.



Art. 11
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi da pubbliche amministrazioni per le stesse opere, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'ordinanza 164/2010.

2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento è coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici, il contributo è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 12
(Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma)

1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, possono procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, purché sussistano le seguenti condizioni:


a) edificio costruito, ristrutturato o modificato dopo l'anno 1959 e comunque privo di caratteri originali, propri della cultura edilizia tradizionale regionale;

b) edificio strutturalmente isolato e tipologicamente non seriale;

c) conformità dell'intervento di demolizione e di ricostruzione alla normativa urbanistica vigente.

2. Nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma del 15 dicembre 2009 il contributo

spettante è definito dal minore importo tra il contributo calcolato ai sensi degli articoli 4 e 5 e il costo ammissibile a contributo dell'intervento di demolizione e ricostruzione risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A..



(Interventi sulle opere pubbliche)

(Contributo per l'autonoma sistemazione)

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

(Contributo ai comuni)

2. La Giunta regionale stabilisce, con

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

proprio atto, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 16
(Controlli)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, il comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. La struttura regionale competente provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico-amministrativo sulle concessioni contributive rilasciate dai comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 4. Tali attività di controllo sono effettuate su un campione non inferiore al 10 per cento delle concessioni contributive.

3. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri provvedimenti relativi alle concessioni contributive di cui alla presente legge agli esiti delle attività di controllo di cui al comma 2.


4. La Giunta regionale stabilisce modalità e termini per l'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2.

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse previste dall'art. 67 sexies, comma 3 del d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, nonché con le disponibilità di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale appositamente istituita.

Art. 18
(Norma finale)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 7 anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora:




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) i lavori sono stati eseguiti per le finalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 e nel possesso degli atti autorizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia;

b) risultano documentati lo stato di danno, la vulnerabilità e le carenze strutturali dell'edificio al momento dell'evento sismico, nonché i lavori eseguiti oltre alle spese sostenute per la loro esecuzione.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce ulteriori criteri e modalità per l'applicazione del presente articolo.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di RiferimentoNote all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4 ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 17 marzo 1992, n. 64), come aggiunto dal decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (in G.U. 16 maggio 2012, n. 113), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13 luglio 2012, n. 162):

«Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza.

Omissis.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Omissis.».

- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, recante "Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009", è pubblicata nella G.U. 12 marzo 2010, n. 59.

Note all'art. 2, commi 1 e 3:

- L'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 13 ottobre 2011, n. 216, recante "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 novembre 2011, n. 49.
- Il decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", è pubblicato nella G.U. 8 giugno 1989, n. 132

Note all'art. 3, commi 3 e 5:

- Si riporta il testo dei punti 8.4.2 e 8.4.3 delle norme tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2008, n. 29):

*«Omissis.***8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO**

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.

E' possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

Omissis.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45. Si riporta il testo dell'art. 13:

«Art. 13

Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
 2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.»
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", è pubblicata nel S.O. n. 54 alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47.

Note all'art. 4, commi 2 e 11, lett. a) e b):

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2, recante "Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica" (pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 2 marzo 2005, n. 9):

«Art. 10

Determinazione della superficie complessiva.

Omissis.

2. Per gli interventi di recupero primario e manutenzione straordinaria la superficie complessiva - Sc è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti - $Sc = Su + Snr \text{ totale} + Sp$.

Omissis.

- Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 3, commi 3 e 5.
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 3, commi 3 e 5.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765", è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97.

Nota all'art. 5:

- L'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2010, n. 164, recante "Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della O.P.C.M. n. 3853/2010" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 luglio 2010, n. 34), è stata modificata ed integrata con l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 22 novembre 2010, n. 269, (in B.U.R. 7 dicembre 2010, n. 58) e dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 23 giugno 2011, n. 170, (in B.U.R. 10 agosto 2011, n. 35).

Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8

Determinazione del contributo concedibile.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 spettante agli aventi diritto è pari alla minore somma tra:
 – il costo ammissibile a contributo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;

e

– l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 480,00 euro/mq più I.V.A., se dovuta, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 10, comma 2, del Reg. reg. 9 febbraio 2005, n. 2. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

2. Al costo convenzionale sono applicati i coefficienti moltiplicatori di cui alla scheda 1c dell'allegato E alla presente ordinanza.

3. Il contributo non può eccedere la somma:

a) di euro sessantamila per le unità immobiliari adibite, al momento dell'evento sismico, ad abitazione, ufficio-studio professionale, negozio, ristorante, attività turistico ricettiva;

b) di euro trentaseimila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.

4. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui al comma 1 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.

5. Ai soli fini della determinazione del contributo concedibile, il costo ammissibile a contributo dell'intervento è definito, nell'ambito del computo metrico estimativo, applicando alle quantità proprie di ogni singola lavorazione il prezzo unitario, al netto della sicurezza, incrementato del corrispondente valore percentuale che indica, per ciascuna lavorazione, l'incidenza minima dei costi per la sicurezza.

6. Sono ammissibili ai benefici previsti dalla presente ordinanza gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, nonché le opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi.

7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.

8. A favore dei proprietari aventi diritto di unità immobiliari aventi superficie superiore a 200 mq è concesso un contributo aggiuntivo che non può eccedere la somma:

a) di euro centocinquantamila per le unità immobiliari di cui al comma 3, lett. a);

b) di euro novantamila per le unità immobiliari di cui al comma 3, lett. b).

Tale contributo è calcolato con le modalità di cui ai comma 1 e 2, sulla superficie eccedente il limite sopra stabilito.

9. A favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale è concesso un contributo aggiuntivo pari alla minore somma tra:

– il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni, così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;

e

– l'importo ottenuto moltiplicando il contributo, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, per 0,2.

10. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

11. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e rafforzamento locale.

12. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc.

13. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.

14. Le varianti di cui al comma 13 devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13, comma 2, lett. d).».

Note all'art. 6, commi 1, 3 e 5:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 1**Omissis.**

3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e privati destinati ad abitazione principale o all'esercizio di impresa o professione e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel borgo storico di Spina gli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

interventi sono attuati attraverso un programma integrato di recupero. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorità e modalità attuative stabilite con proprio provvedimento, tenendo conto della normativa tecnica in materia di costruzioni in zona sismica, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Omissis.

- L'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 25 ottobre 2011, n. 248, recante "Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina", è pubblicata nel B.U.R. 9 novembre 2011, n. 49.
- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), come modificato dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), è il seguente:

«Art. 24

Adozione e approvazione del piano attuativo.

1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l'istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché al fine dell'eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.
3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.
4. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.
6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.
8. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla Giunta comunale.
9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.
10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25.
11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'articolo 146, del D.Lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.
12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.
13. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nulla-osta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.

14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 17, comma 1.

17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 16, commi 2 e 3.

- Si riporta il testo degli artt. 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. Umbria 18 agosto 1998, n. 51), come modificato dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (in B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), dalla legge regionale 10 aprile 2001, n. 10 (in B.U.R. 18 aprile, 2001, n. 18) e dalla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8 (in S.S. al B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10):

«Art. 5 Programmi di recupero.

Omissis.

5. L'attuazione degli interventi unitari sugli edifici o complessi di edifici tra loro collegati e individuati dal programma di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Reg. 20 maggio 1998, n. 15, è effettuata dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, i proprietari si costituiscono in Consorzio obbligatorio nel termine ivi previsto. Il Consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti più edifici di proprietà pubblica o privata e può attuare anche interventi di ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e funzionali con gli interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le prescrizioni del programma di recupero.

Omissis.

Art. 7 Consorzi obbligatori.

1. I Consorzi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, ancorché ne facciano parte Enti pubblici, agiscono sulla base di norme di diritto privato. La previsione si applica anche nel caso in cui gli immobili di proprietà pubblica siano prevalenti, quanto alle superfici, rispetto a quelli di proprietà privata. Le superfici si calcolano con riferimento all'art. 6, comma 3, del D.M. LL. PP. del 5 agosto 1994.

2. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del Consorzio, prevedendo altresì il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

3. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base di contratti di appalto di diritto privato.

Art. 8 Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni, per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito al Comune qualora si sostituisca agli aventi diritto.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.

3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi, sostitutivi, sono versate alla Regione.

4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero della somma risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 2 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2.

6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio, previa offerta ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, anche nei casi in cui gli interventi previsti dall'art. 4, comma 1 e 2, su edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, non vengano realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune. La sostituzione ha luogo nei confronti dei proprietari inadempienti per gli interventi sulle strutture, sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e sulle parti comuni dell'intero edificio. La sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture e gli impianti interni limitatamente alle unità immobiliari occupate dai residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale. Il Comune procede agli opportuni conguagli tenuto conto dei lavori effettuati e dei contributi concessi.

6-bis. Il comune attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei proprietari di edifici danneggiati ubicati all'interno dei PIR caratterizzati da una particolare complessità in ragione della presenza di residenze, attività produttive e servizi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia accertato da parte del comune il pubblico interesse alla riparazione o alla ricostruzione dell'edificio;
b) il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita, al momento del sisma, ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61, dichiari il proprio interesse alla ricostruzione dello stesso edificio.

6-ter. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6-bis il comune dichiara la decadenza dal contributo.».

Note all'art. 10, commi 1 e 3:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", (pubblicato nel S.O. alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288, è stato modificato dal comunicato 15 dicembre 2010, (in G.U. 15 dicembre 2010, n. 292), dal comunicato del 29 dicembre 2010, (in G.U. 29 dicembre 2010, n. 303), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (in S.O. alla G.U. 24 marzo 2012, n. 71), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 51, (in G.U. 8 maggio 2012, n. 106), convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, (in G.U. 6 luglio 2012, n. 156), dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 73, (in G.U. 7 giugno 2012, n. 131), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, (in G.U. 30 luglio 2012, n. 176), dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245) convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294).
- La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, (in S.O. n. 1, al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), dalla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, (in S.S. n. 2, al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8, (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), dalla legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, (in S.S. al B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29), dalla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, (in S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6), dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7, (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15),
Il testo dell'art. 11, comma 1 è il seguente:

«Art. 11

Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2004, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati il cui costo superi l'importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il direttore dei lavori provvede a:

- a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;
- b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis), nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi.

Omissis.

- Il regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2, recante "Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8" (pubblicato nel B.U.R. 25 marzo 2009, n. 13), è stato modificato ed integrato dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 25 marzo 2009, n. 13). Il testo degli artt. 4, comma 2 e 8, comma 3 è il seguente:

«Art. 4

Procedura per l'inserimento nell'Elenco.

Omissis.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 1, entro il termine di venti giorni, trasmette all'impresa, al direttore dei lavori, alla Direzione regionale del lavoro e al Servizio regionale competente per materia, con lettera raccomandata A.R., un rapporto informativo contenente i dati relativi al cantiere, ai lavori, all'impresa esecutrice e alle violazioni accertate e non sanate entro il termine assegnato. Il Servizio regionale competente per materia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dello Sportello unico per l'edilizia inserisce l'impresa nell'Elenco e ne dà comunicazione all'impresa stessa con lettera raccomandata A.R.

Omissis.

Art. 8

Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Omissis.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 2, entro il termine di venti giorni, trasmette al Servizio regionale competente un rapporto informativo contenente la copia del documento unico di regolarità contributiva e i dati relativi all'impresa, al cantiere e all'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa e comunicato allo Sportello unico per l'edilizia dal direttore dei lavori in occasione della trasmissione della notifica preliminare. La trasmissione del rapporto informativo è effettuata unitamente alla trasmissione del rapporto informativo di cui all'art. 4, comma 2.

Omissis.

Nota all'art. 11, comma 1:

- Per l'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2010, n. 164, si veda la nota all'art. 5.

Nota all'art. 14, comma 1:


- Per l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'art. 67 sexies, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187):

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

«Art. 67-sexies.
Copertura finanziaria



Omissis.

3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria con le modalità previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria è autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.


Omissis.»

- La legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17, recante "Misure urgenti in materia di tributi regionali", è pubblicata nel B.U.R. 14 dicembre 2011, n. 57.



Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie

OGGETTO: Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.


SEZIONE I¹

Il D.A.P. 2012/2014 pone tra gli obiettivi della programmazione regionale, nell'ambito delle politiche per la competitività e la sostenibilità ambiente del sistema economico regionale, la prosecuzione dell'attività di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009, con il completamento degli interventi della "ricostruzione leggera" e l'avvio della prima fase della "ricostruzione pesante", con particolare riferimento all'attuazione del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina e agli interventi da realizzare su edifici con almeno una abitazione principale evacuata.

In tale contesto la proposta di legge in oggetto si pone quale strumento indispensabile per consentire l'avvio della cosiddetta "ricostruzione pesante". Potendo contare sulle risorse derivanti dall'articolo 67 sexies, comma 3 del decreto legge 83/2012 convertito in legge n. 134/2012, oltre che dalla legge regionale 17/2011, come integrata dalla legge regionale n. 26/2012, la proposta di legge stabilisce:

- le norme generali che regolano l'attività di ricostruzione;
 - la priorità degli interventi riconosciuta, in primo luogo, agli edifici comprendenti unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale di residenti o ad attività produttive in esercizio, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
 - le modalità di calcolo dei contributi spettanti agli aventi diritto;
- la destinazione delle risorse disponibili.

¹ da completare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
• art. 17	Entrate vincolate – Stato (art.67 sexies, comma 3 D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012)	35.000.000	
• art. 17	Entrate vincolate tributo regionale (L.R. 17/2011)	4.300.000	
•			
•			
Totale		39.300.000	

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
artt. 4, 5, 13 e 15.	contributi	39.300.000	
Totale		39.300.000	
Saldo da finanziare			

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE: il fabbisogno finanziario complessivo necessario a garantire la copertura degli interventi previsti dal disegno di legge è stato determinato attraverso stime elaborate dal competente Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie.




DATI E FONTI UTILIZZATI: per le predette elaborazioni sono stati utilizzati i dati forniti dai comuni interessati dall'evento sismico nonché quelli risultanti da una analisi delle informazioni in possesso del servizio competente, riferite ad interventi similari.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

- Quanto a 35 milioni previsti dall'art. 67 sexies, comma 3, del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, di cui 20 milioni per l'anno 2012 e 15 milioni per l'anno 2013. Tali fondi vengono tutti attribuiti all'annualità 2013 in quanto non erogati nel corso del 2012.
- Quanto a 4,3 milioni derivanti dall'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista, per l'anno 2013, dall'art. 2, comma 2bis della L.R. n. 17/2011.
- Oltre a tali risorse saranno destinati al finanziamento di tale disegno di legge le somme già accertate per l'anno 2012 in relazione all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, dall'art. 2 della L.R. n. 17/2011 che residuano per € 6.200.000.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE: Tali risorse finanziarie saranno allocate nella contabilità speciale appositamente istituita; eventuali ulteriori finanziamenti saranno iscritti nella stessa contabilità.




Per il Servizio proponente

Il Servizio proponente è costituito dal
Servizio Finanziario e Contabile della Regione Umbria
Integrato di risorse finanziarie e umane
Aron. Umbria, 10/10/2013

SEZIONE II ²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:




QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio: € _____ 0 _____			
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	_____	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Le risorse finanziarie necessarie al finanziamento del presente disegno di legge come evidenziato dalla relazione al disegno di legge stesso sono pari ad € 45.500.000 che risultano già individuate all'interno del bilancio regionale e precisamente:

- € 35.000.000 risorse statali assegnate dal Decreto sviluppo 22 giugno 2012, n. 83, art. 67 sexies (€ 20.000.000 competenza annualità 2012 e € 15.000.000 annualità 2013);
- € 4.300.000 entrate tributarie regionali di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) annualità 2013 come sopra indicato;
- € 6.200.000 entrate tributarie regionali di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) quota residua annualità 2012.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2013	2014	2015
Saldo da finanziare	0	0	0
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Gli interventi previsti dalla relazione illustrativi sono quantificati in € 45.500.000 e sono interamente coperti dalle risorse sopra individuate nel bilancio regionale. Pertanto non vi saranno oneri a carico degli esercizi successivi.

Peraltro l'effettuazione degli e le relative spese interesseranno presumibilmente le annualità 2013-2014-2015.

ANNOTAZIONI:

Sulla base di quanto sopraindicato si propone la seguente norma finanziaria:


Art. 17
(Norma finanziaria)

Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse previste dall'art. 67 sexies, comma 3 del d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, nonché con le disponibilità di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale appositamente istituita.

Servizio Bilancio e finanza

**Regione Umbria**

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.


Perugia, li 08/01/2013

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Programmazione strategica generale, controllo strategico e coordinamento delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'Unione Europea. Intese Istituzionali di Programma e accordi di programma quadro. Riforme Istituzionali e Coordinamento politiche del federalismo. Coordinamento delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internazionalizzazione dell'Umbria. Coordinamento per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Agenzie regionali e Società partecipate. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità genere e antidiscriminazione. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici. "

OGGETTO: Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 08/01/2013

Presidente *Catiuscia Marini*

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

ALLEGATO 1



DEFINIZIONE DI EDIFICIO

Si intende per edificio l'**Unità Strutturale (U.S.)** caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi, quali ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

SOGLIE DI DANNO – VULNERABILITA' E CARENZE STRUTTURALI GRAVI

1. EDIFICI IN MURATURA

1.1. Soglie di danno

La soglia di danno si intende superata se è presente una delle seguenti condizioni:

- a) Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- b) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- c) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- d) lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- e) cedimenti delle fondazioni e fenomeni di dissesto idrogeologico segnalati in cartografia o di nuova individuazione.

1.2. Soglia di vulnerabilità

La soglia di vulnerabilità si intende superata se:

- a) la *resistenza convenzionale* alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'U.S. ed espressa attraverso il parametro C_{CONV} , pari al rapporto fra forze orizzontali e il peso dell'U.S., calcolato secondo le indicazioni riportate al punto 4. delle presenti direttive, è inferiore al valore limite:

$$C_{RIF} = a_{SLU(RIF)} / g = 0.09$$

- b) la *resistenza convenzionale* ai piani superiori è inferiore a valori di C_{CONV} ottenuti moltiplicando il valore di cui al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del punto 4..

1.3. Soglia di carenze strutturali gravi

Si definiscono **carenze strutturali gravi**, che possono essere causa di notevole vulnerabilità e richiedere interventi pesanti, quelle consistenti in almeno una delle condizioni di seguito definite:

1. carenza di resistenza della muratura dovuta:
 - alla presenza di murature a sacco con assenza di collegamento tra i paramenti;oppure:
 - alla presenza di murature portanti in forati, con percentuale di vuoti > 70 % ed estesa per oltre il 30 % delle superfici resistenti ad uno stesso livello;

2. murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10 % del totale anche ad un solo livello;
3. coperture realizzate con orditura principale e secondaria prive di collegamenti mutui, quali solette o tavolati.

La presenza di una delle condizioni descritte ai punti 1, 2 e 3 comporta il superamento della soglia di carenze strutturali.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie di danno di cui al punto 1.1. per la parte in muratura e al punto 2. per la parte in cemento armato o in acciaio.

Ove il sistema costruttivo, al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali, sia in muratura, fermo quanto previsto al punto 1.3. riguardo le carenze strutturali:

- la soglia di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al comma a) del punto 1.2.;
- la soglia di carenze strutturali gravi dovrà essere valutata come specificato al punto 1.3.

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

Tab. 1 - Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete.

Descrizione tipologia muraria	Resistenza tangenziale di calcolo τ_d (t/m ²) ⁽¹⁾
Muratura a sacco in pietrame	1.48
Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato	2.59
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	4.15
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta bastarda	5.56
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta cementizia	13.33

¹ La resistenza tangenziale di calcolo (τ_d) è data da τ_{min}/FC per un livello di confidenza LC1, fattore di confidenza FC = 1.35, fattore di sicurezza sui materiali $\gamma_M = 1$ (analisi non lineare).

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di Unità Strutturale (U.S) in pendio, come quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

Tab. 2 - Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C_{CONV} dell'Unità Strutturale (U.S).
alle forze orizzontali.

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A_t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A_x
Area totale elementi resistenti in direzione y	A_y
Area minima fra A_x e A_y	A
Area massima fra A_x e A_y	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A_t	a_o
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	γ
Resistenza tangenziale di calcolo	τ_d
Peso specifico delle murature	p_m
Carico permanente per metro quadrato di solaio	p_s
Altezza media di interpiano	h

Nel caso in cui l'U.S. oggetto di verifica sia adiacente ad altre e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'U.S. si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell' U.S.:

$$q = \frac{(A_x + A_y) \cdot h \cdot p_m}{A_t} + p_s \quad (1)$$

La resistenza convenzionale C_{CONV} ($= a_{SLU}/g$) assume l'espressione:

$$C_{CONV} = \frac{a_{SLU}}{g} = \frac{q_s \cdot a_o \tau_d}{F_0 \cdot q \cdot N} \sqrt{1 + \frac{qN}{1.5 \tau_d a_o (1 + \gamma)}} \quad (2)$$

dove:

fattore di struttura $q_s = 2.25$ (edifici irregolari in elevazione);

coefficiente spettrale $F_0 = 2,4$ (media valori territorio di Spina);

N = numero di piani sovrastanti quello di riferimento.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato, occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C_{CONV} nella formula (2) con valori di a_o e γ propri del livello di verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C_{CONV} incrementato secondo la

tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab. 3 - Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza convenzionale C_{CONV} ai piani superiori a quello di riferimento.

Piano di verifica	Numero totale di piani dell' Unità Strutturale				
	1	2	3	4	5
1	--	1	1	1	1
2	--	1,33	1,25	1,20	1,17
3	--	--	1,50	1,40	1,33
4	--	--	--	1,60	1,50
5	--	--	--	--	1,67

Perugia, li 14-01-2013
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE